

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. 31 marzo 2018



PREVIDENZA PROFESSIONISTI

Sole 24 Ore 31/03/18 P. 16 Pensione dell'avvocato svincolata dai contributi Antonello Orlando 1

ECOBONUS

Italia Oggi 31/03/18 P. 33 Ecobonus, un sito web per i dati Fabrizio G. Poggiani 2

EDILIZIA

Sole 24 Ore 31/03/18 P. 11 Viaggio nel cantiere 4.0 con droni, visori e robot Massimo Frontera 4

ICT

Italia Oggi 31/03/18 P. 18 L'Estonia si promuove con l'hi-tech Claudio Plazzotta 6

INTERNET

Sole 24 Ore 31/03/18 P. 1 Intese globali dopo la Rete aperta Michael Spence, Fred Hu 8

STABILITÀ

Italia Oggi 31/03/18 P. 30 L'Ocse modifica e amplia i requisiti della stabile organizzazione Gabriella Cappelleri, Mirko Severi 10

RICOSTRUZIONE POST SISMA

Italia Oggi 31/03/18 P. 34 Schede Aedes, la scadenza non ferma il finanziamento Michele Damiani 12

Previdenza. Secondo la Corte costituzionale è giustificata la pretesa contributiva di Cassa forense anche se il professionista riceverà meno di quanto versato

Pensione dell'avvocato svincolata dai contributi

Antonello Orlando

■ La sentenza 67/2018, depositata nella giornata di ieri dalla Corte costituzionale prende spunto dal caso di un avvocato, ex dipendente Inps che, alla fine del proprio rapporto di lavoro, aveva percepito una pensione a decorrere dal 2007, transitando nello stesso anno nell'albo ordinario degli avvocati.

Dopo avere comunicato i propri redditi professionali e versato il solo contributo obbligatorio in misura fissa annua all'ente previdenziale di riferimento, l'avvocato ha richiesto la vera e propria iscrizione alla Cassa solo 4 anni dopo, a partire dal settembre del 2011. Alla fine del 2012, Cassa forense ha emesso un provvedimento che determinava l'iscrizione re-

IL CASO

A un iscritto, già pensionato Inps, è stato chiesto di versare in base all'aliquota piena nonostante l'età avanzata

troattiva dal 2007, richiedendo quasi 80 mila euro a titolo di contributi arretrati, sanzioni e relativi interessi.

Nel 2014, al primo grado del giudizio promosso contro la Cassa forense e svoltosi presso il foro di Palermo, il giudice del lavoro ha sollevato la questione di illegittimità costituzionale, rintracciando l'oggetto del ricorso giudiziario nella violazione degli articoli 3, 38 e 53 della nostra carta Costituzionale.

Il ricorso si fonda in prima battuta sull'iniustizia delle pretese della Cassa, il cui regolamento delle prestazioni previdenziali - secondo la lettura del ricorrente - non consentirebbe ai contributi accantonati di tradursi in una prestazione, per via della esigua contribuzione accantonata, in violazione del principio della capacità contributiva garantito costituzionalmente; in seconda analisi, l'impianto sanzionatorio del testo normativo regolatorio dell'ordinamento previdenziale forense (legge 576/1980) presenterebbe una

sproporzione che finisce per sanzionare più gravemente chi, in buona fede, non riteneva di dover contribuire alla Cassa rispetto a chi ometta qualsiasi comunicazione alla stessa.

La Corte costituzionale ha cassato entrambi i presupposti di ricorso. L'articolo 8 del regolamento per le prestazioni previdenziali della Cassa forense prevede infatti una pensione di vecchiaia contributiva accessibile a contribuenti con un'anzianità pari ad almeno 5 anni di versamenti. In riferimento alla capacità contributiva, la sentenza sostituisce alla lettura data dal giudice del ricorso, più vicina alle logiche della fiscalità, un'interpretazione che valorizza la struttura solidaristica del sistema previdenziale della Cassa e giustifica che la pensione possa non corrispondere direttamente alla contribuzione versata dal proprio titolare.

Inoltre l'impianto sanzionatorio della Cassa è apparso, all'esame della Corte, coerente e dotato di una sua gradazione crescente nella previsione delle relative sanzioni.



L'Enea rende noto il portale a cui inoltrare le info necessarie per godere dell'incentivo 2018

Ecobonus, un sito web per i dati Resta ancora incerta la procedura per le ristrutturazioni

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Tutto pronto per la trasmissione dei dati dell'ecobonus 2018 all'Enea. Ma resta ancora da definire la procedura di comunicazione dei dati relativi alla ristrutturazione edilizia, introdotta dalla recente legge di Bilancio (2018).

Con una comunicazione ufficiale, ieri l'Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) ha istituito il sito internet (indirizzo: finanziaria2018.enea.it) destinato alla trasmissione dei dati relativi agli interventi di efficienza energetica, ammessi alle detrazioni differenziate (dal 50% all'85%) e conclusi oltre la fine dello scorso anno (31/12/2017). In effetti, il sito web è dedicato all'invio telematico della documentazione necessaria per usufruire delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, come istituite con legge 296/2006 che, in seguito alla pubblicazione (*Gazzetta Ufficiale* 29/12/2017 n. 302), della legge 205/2017 (legge di Bilancio 2018), sono state prorogate nella misura del 65% fino al 31/12/2018 e per gli interventi realizzati su parti comuni di edifici condominiali, nelle diverse misure del 65%, del 70%, del 75%, dell'80% e dell'85%, fino al 31/12/2021; i contribuenti e tutti gli operatori interessati potranno, in aggiunta, consultare il portale informativo (<http://l'efficienzaenergetica.acs.enea.it>), mentre il supporto all'applicazione, per stessa ammissione dell'ente, sarà attivo a partire dal prossimo 3/04/2018.

Come indicato dall'Enea, le detrazioni fiscali sono da ritenersi un meccanismo di incentivazione alla realizzazione di interventi di riqualificazione energetica previsti dalla legge 296/2006 e dall'art. 14, decreto legge 63/2013, convertito dalla legge 90/2013, come modificato dalla più recente legge

205/2017. Alla data odierna resta ancora irrisolto, però, il problema relativo alla nuova comunicazione, introdotta dalla legge di Bilancio 2018, con il nuovo comma 2-bis, dell'art. 16, dl 63/2013, concernente l'obbligo di comunicazione all'Enea degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per i quali i contribuenti possono usufruire della relativa detrazione Irpef (si veda *ItaliaOggi* del 17/03/2018), come indicato anche dalla recente guida dell'Agenzia delle entrate del febbraio 2018 (pag. 16).

La citata disposizione prevede che «al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi (...) in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'Enea le informazioni sugli interventi effettuati». Da una prima lettura, sembrava che la comunicazione fosse diventata obbligatoria per tutte le tipologie di interventi, quindi anche quelli relativi alla ristrutturazione edilizia e al bonus mobili. Ma, stante il fatto che la comunicazione è finalizzata al monitoraggio e la valutazione «del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli in-

terventi», che alcuni interventi relativi al risparmio energetico possono fruire, dal 2018, di una percentuale parificata ai lavori di ristrutturazione (50%) e che il destinatario della comunicazione è l'Enea, a parere di chi scrive, ma anche del citato ente preposto, la comunicazione dovrebbe essere limitata a quei lavori che, sebbene inclusi tra quelli relativi al patrimonio edilizio (caldaie, infissi, impianti basati sull'impiego di fonti rinnovabili e quant'altro), sono destinati anche al risparmio energetico, di cui alla lettera h), comma 1, dell'art. 16-bis, dpr 917/1986 (Tuir). Sebbene sia stata predisposta una recente guida da parte delle Entrate (febbraio 2018) sulla detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, l'agenzia non ha risolto assolutamente la problematica (si pensi, per esempio, ai cittadini che in questo momento stanno eseguendo lavori potenzialmente soggetti alla comunicazione) limitandosi a richiamare l'obbligo, con la conseguenza che restano da comprendere sia le modalità (non ancora definite) che le tipologie di lavori soggetti a comunicazione, nonché i tempi di presentazione (ante o post esecuzione dei lavori), con l'auspicio che l'intervento, anche in sede interpretativa, introduca una clausola di salvaguardia fino alla data del detto chiarimento.



Edilizia. La rivoluzione delle tecnologie digitali nell'industria delle costruzioni

Viaggio nel cantiere 4.0 con droni, visori e robot

Si diffondono sensori anti-infortuni applicati a oggetti e persone

Massimo Frontera
ROMA

■ Droni che volano sul cantiere controllando i lavori; sensori applicati a oggetti e persone e che evitano infortuni; visori per la realtà aumentata che rivelano informazioni invisibili a occhio nudo; robot che lavorano in cantiere o che stampano intere case in 3D. E poi c'è il Bim, il Building information modeling, che è allo stesso tempo il linguaggio e lo strumento per condividere informazioni tra committente, progettista, impresa, fornitori e manutentori.

Ognuna di queste cose è già realtà. «In un cantiere stradale di grandi dimensioni il drone può raccogliere in poco tempo molti dati su movimento terra e rilevati, con costi molto inferiori rispetto a un controllo eseguito con altri mezzi; e nei grandi cantieri è ormai di uso comune», assicura Berardo Naticchia, docente dell'Università Politecnica delle Marche e fondatore di Smart Space, spin off dell'Ateneo dedicato all'innovazione in edilizia. Poi c'è la frontiera dell'automazione. «I robot sarebbero perfetti per il cantiere - aggiunge Naticchia - ma i costi gestionali impediscono ancora un'ampia diffusione: il processo edilizio "off site", cioè la fornitura di elementi finiti da assemblare in loco, è ancora il trend principale».

Negli Usa, la start up Apis Cor di San Francisco già vende case turn key stampate in 3D. In Italia, la strada è stata aperta da Italcementi (si veda box a fianco).

Lorenzo Bellicini, direttore del Cresme e profondo conoscitore del mondo delle costruzioni, segnala un'altra primizia made Usa. «Una delle realtà più interessanti - racconta - è la start-up Katerra, che ha adottato un modello di produzione si-

mile a quello della Toyota e punta a diventare una sorta di Ikea dell'edilizia, attraverso una prefabbricazione molto sofisticata e duttile». Lo slogan di Katerra - "every building shouldn't be a one-off prototype" - è un attacco frontale a un principio-simbolo delle costruzioni. È il manifesto che sottrae l'edilizia all'artigianalità e la consegna alla cultura della serialità e all'industria 4.0.

«La digitalizzazione nelle costruzioni è inevitabile», taglia corto Angelo Ciribini, docente al Dicatam dell'Università di Brescia e tra i maggiori esperti di Bim. Una parola chiave è produttività. «Dagli anni 60 - dice Ciribini - le costruzioni hanno perso produttività ovunque nel mondo: la digitalizzazione è la strada obbligata per recuperarla, e il Bim è la porta di accesso». Un'altra parola chiave è prevedibilità. «Per la prima volta - spiega Giuseppe Di Giuda, docente del Department of architecture, built environment and construction engineering del Politecnico di Milano - è possibile ottenere modelli digitali che consentono simulazioni sull'edificio per sapere come si

PREVEDIBILITÀ

Gli esperti: per la prima volta è possibile ottenere modelli digitali che consentono simulazioni sull'edificio per sapere come si comporterà

PRODUTTIVITÀ

Le nuove tecnologie offrono al settore l'occasione di recuperare efficienza nei processi e risparmiare su costi e materiali

comporterà. Questo elimina in anticipo gli errori in cantiere e fa migliorare il progetto». Un modello 3D è stato appena completato dai Musei Vaticani sia per valorizzare i tesori custoditi, sia per gestire al meglio l'intero "contenitore".

Senza il Bim, opere ciclopiche come il Crossrail di Londra (60 miliardi di euro per 136 nuovi km di "tube") o il Grand Paris Express in Francia (29 miliardi per 205 nuovi km di metrò), non sarebbero gestibili in tempi e costi definiti.

Tra i tanti esempi di utilizzo del Bim nel mercato privato in Italia, c'è la sede Lavazza a Torino, disegnata da Cino Zucchi e realizzata da Colombo Costruzioni. La coop Cmb sta gestendo in Bim progettazione e costruzione della terza torre di Milano CityLife, dopo aver chiuso quella ideata da Zaha Hadid. Nel settore pubblico, brilla la Provincia di Bolzano con la gara da 40 milioni per la nuova biblioteca, vinta dall'impresa Condotte.

Il Bim garantisce efficienza e risparmi ma chiede un mutamento "antropologico" nel rapporto oggi conflittuale e opportunistico tra Pa e appaltatore. Ma la strada è lunga. «Dopo aver introdotto il Bim nella normativa italiana - dice Antonio Vettese, consigliere Oice (società di ingegneria) con delega a digitalizzazione e industria 4.0 - c'è molto da fare per definire metodi e strumenti di lavoro e superare le difficoltà che rendono incerto e lento il processo di digitalizzazione».

Fin qui, il Bim sembra solo un potente facilitatore del lavoro del progettista. E in effetti lo è. Ma è molto di più, perché il cambiamento del processo

porta in sé un cambiamento del prodotto. «Edifici e infrastrutture - sintetizza Ciribini - non sono più contenitori ma diventano "dispositivi" che erogano servizi e interagiscono con chi li utilizza».

Alla porta dell'edilizia bussano piattaforme online che stanno modificando i nostri modelli di acquisto. In Francia Saint Gobain ha realizzato una piattaforma che mette in contatto artigiani e micro-committenti, che poi recensiscono i lavori. «Questo dimostra - dice Ciribini - che la "uberizzazione" è arrivata anche nell'edilizia».

Ma lo scenario è più ampio. Chi ha accesso alle informazioni sui comportamenti degli utenti vede come si muove il mercato e può adeguare i modelli di offerta. Sta accadendo nella domotica, e i player si chiamano Google, Apple, Microsoft, Amazon. In Italia Eni si è alleata con l'inglese Centrica Hive e all'Fuori Salone annuncerà novità.

Cosa sta succedendo? «Stiamo aprendo un vaso di Pandora - dice Ciribini -; le potenzialità della digitalizzazione sono così grandi che i big mondiali vedono grandissime prospettive di business: questi soggetti possono governare il settore senza che appaia». «Credo - conclude il docente del Dicatam - che questo processo sia epocale, e che serva una politica industriale per governarlo».







FOTO © GOVERNATORATO SCV - DIREZIONE DEI MUSEI



Costruzioni 4.0 In alto: i droni impiegati per effettuare misurazioni con laser scanner. Al centro: i Musei Vaticani sono stati interamente mappati e georeferenziati per gestire sia le collezioni che l'edificio. In basso: nei cantieri dell'oil & gas droni e sensori vengono utilizzati per garantire la sicurezza dei lavoratori



Il paese laboratorio della società digitale. L'Italia sul podio delle richieste di residenza elettronica

L'Estonia si promuove con l'hi-tech Diciotto minuti per aprire un'azienda. Gli atti? Tutti online

DI CLAUDIO PLAZZOTTA

Ciascuna nazione utilizza leve di marketing molto specifiche per la promozione del suo territorio, delle sue imprese e della sua economia. Chi il turismo, chi la cultura enogastronomica, qualcuno spinge sulla efficienza delle infrastrutture, altri sui benefici dei regimi fiscali. L'Estonia, invece, ha scelto di proporsi come laboratorio della società digitale del prossimo futuro. Lanciando centinaia di progetti, tra cui il programma di e-residency, che consente a cittadini stranieri di diventare residenti elettronici in Estonia, con tutte le facilitazioni conseguenti e senza mai mettere piede fisicamente in Estonia. L'Italia, dopo Finlandia e Russia, è il terzo paese da cui arriva il maggior numero di richieste per l'e-residency in Estonia.

Il paese baltico ha 1,4 milioni di abitanti e, come si diceva, da circa dieci anni, è diventato un laboratorio a cielo aperto all'interno della Unione europea di quello che sarà la società digitale del prossimo futuro. Un nuovo modo di pensare e agire per i cittadini e per le imprese.

La digitalizzazione spinta significa, molto in sintesi, che in Estonia è necessario effettuare un login per compiere quasi tutte le operazioni, seguendo la politica del «una sola volta», nel senso che nessuna informazione deve essere inserita due volte nel sistema unico digitale (si pensi, invece, a quante volte inseriamo gli stessi dati per le varie operazioni digitali qui in Italia), sistema composto però non da un unico server, ma da tantissimi server individuali, nella logica della blockchain.

Si vota dal laptop, si pagano le tasse in due minuti (il 96,3% delle persone fa la dichiarazione dei redditi via web), si apre o si chiude una società in 18 minuti compiendo tutti gli atti online e pure da fuori i confini, il 99,6% delle transazioni bancarie è elettronico.

I cittadini estoni hanno una carta ID con due codici personali: uno è il classico Pin, l'altro emette la firma digitale. Attraverso quella card si accede ai dati anagrafici, il numero di telefono, l'indirizzo mail, le proprietà, le informazioni sanitarie, lavorative, l'istruzione, la posizione col fisco, le assicurazioni stipulate, se possiedi o meno un gatto, la situazione vaccini. Tutte queste informazioni, però, per questioni di sicurezza e di privacy, non sono su un unico server: c'è quello del tuo dentista, della tua banca, della tua scuola (i tuoi professori, per esempio, possono accedere alla tua storia scolastica, ma non a quella finanziaria).

Il modello estone, perciò, punta alla trasparenza assoluta e, di fatto, quasi annulla tutti i passaggi burocratici. E

questo può essere un grande vantaggio soprattutto per le imprese che vogliono aprire sedi in una nazione al primo posto della classifica Ocse per competitività del sistema fiscale, al primo posto del World economic forum quanto ad ambiente favorevole all'impresa, al primo posto della classifica della Commissione europea per l'indice di economia e società digitale.

Peraltro, come anticipato, l'Estonia è partita dal 2014 con il programma di e-residency, che consente a cittadini stranieri di diventare residenti elettronici in Estonia: basta compilare un form su e.resident.gov.ee, e poi fare un passaggio fisico all'ambasciata o al consolato estone per lasciare le proprie impronte digitali.


Grazie alla e-residency si può aprire un'azienda in Estonia (nazione a bassa pressione fiscale, con una flat tax al 20%) direttamente dall'Italia e gestirla dalla Penisola (perché attraverso la firma digitale legata alla e-residency sono per esempio valide tutte le decisioni di un consiglio di amministrazione anche se i consiglieri sono cittadini residenti in paesi molto lontani e non metteranno mai piede in Estonia); si può aprire un'azienda in Estonia da un paese straniero qualunque e gestirla da lì, pur avendo la cittadinanza italiana; si può aprire un'azienda in Italia e commerciare con facilità con l'Estonia, grazie alle garanzie sul commercio online offerte dalla e-residency; è possibile trasferirsi all'estero e lavorare per un'azienda italiana, usando i servizi offerti dall'e-residency per autenticare documenti o farsi accreditare i compensi all'estero, grazie a servizi bancari online.

I nuovi e-resident in Estonia (oltre 28 mila, contro gli appena 200 del programma italiano Start up visa) sono quasi tutti imprenditori. Di questi, come detto, molti sono italiani, «ma non dobbiamo pensare che questo fenomeno abbia a che fare con una qualche forma di elusione delle tasse», spiega **Giuseppe Antonio** **Ciro Barranco di Valdivieso**, dottore commercialista e console dell'Estonia a Milano, «perché la card non dà una vera residenza civica o fiscale. Serve soprattutto per la firma digitale, per gestire da remoto una serie di incombenze: un conto corrente (in euro, dollari, o sterline, ndr), atti notarili, procure, una società. Certo, la flat tax è molto bassa e la burocrazia è quasi nulla. L'Estonia è a tutti gli effetti un laboratorio, è leader dei paesi baltici, è una bella finestra sui mercati della Russia e della Cina, ha un grande mercato crocieristico (nel porto di Tallinn, ndr), termale, ed è ai vertici nella produzione delle cassette di legno prefabbricate e molto avanzate tecnologicamente».

Con la digitalizzazione, peraltro, l'Estonia ha risparmiato il 2% del pil. Esattamente lo stesso importo che ha pagato per entrare nella Nato e avere una protezione militare contro la tanto odiata Russia. Che nel 2007 lanciò un feroce cyberattacco contro l'Estonia, determinando la radicale svolta digitale del paese baltico.

© Riproduzione riservata





Un'immagine di Tallinn, capitale dell'Estonia

LE REGOLE DI INTERNET

Intese globali dopo la Rete aperta

di **Michael Spence** e **Fred Hu**

La recente rivelazione che un'applicazione ha prelevato oltre 50 milioni di profili Facebook per consegnarli alla società di consulenza politica Cambridge Analytica ha prodotto reazioni negative contro la piattaforma. Ma questo è solo l'ultimo esempio dei rischi associati a Internet, che costituisce il nucleo dell'odierna rivoluzione digitale.

Continua ► pagina 6



INTERNET. DOPO LO SCANDALO FACEBOOK-CAMBRIDGE ANALYTICA

Intese globali dopo la Rete aperta

L'autoregolamentazione di chi fornisce i servizi e possiede i dati non ha funzionato

di **Michael Spence**
e **Fred Hu**

► Continua da pagina 1

La maggior parte delle innovazioni digitali che hanno ridisegnato l'economia globale negli ultimi 25 anni si basa sulla connettività di rete, che ha trasformato commercio, comunicazione, istruzione e formazione, *supply chain* e molto altro. La connettività consente inoltre l'accesso a una vasta quantità di informazioni, incluse quelle alla base dell'apprendimento automatico, essenziale per l'attuale intelligenza artificiale.

Negli ultimi 15 anni circa, l'Internet mobile ha rafforzato questa tendenza, favorendo non solo il rapido aumento del numero di persone a esso connesse, e quindi in grado di partecipare all'economia digitale, ma anche la frequenza e la facilità con cui ci si può connettere. Dalla navigazione Gps alle piattaforme di condivisione dei viaggi ai sistemi di pagamento mobile, la connettività in movimento ha avuto un impatto di vasta portata sulla vita e la sussistenza delle persone.

Per anni, è stata opinione diffusa che un Internet aperto - con protocolli standardizzati, ma pochi regolamenti - sarebbe stato naturalmente al servizio dei migliori interessi di utenti, comunità, Paesi, economia globale. Ma sono emersi rischi seri, tra cui il potere di monopolio per mega-piattaforme quali Facebook e Google; la vulnerabilità agli attacchi nei confronti di infrastrutture critiche, compresi i sistemi del mercato finanziario e i processi elettorali; e minacce alla privacy e alla sicurezza dei dati e della proprietà intellettuale. Rimangono aperte inoltre domande fondamentali riguardo all'impatto di Internet su appartenenza politica, coesione sociale, consapevolezza e coinvolgimento dei cittadini, e sviluppo dell'infanzia.

Mentre Internet e le tecnologie digitali penetrano più profondamente all'interno di economie e società, tali rischi e vulnerabilità diventano sempre più acuti. E, finora, l'approccio predominante in Occidente per gestirli - l'autoregolamentazione da parte delle aziende che forniscono i servizi e possiedono i dati - non sembra funzionare. Non ci si può aspettare che le

piattaforme principali rimuovano contenuti "discutibili", ad esempio, senza linee guida da parte delle autorità di regolamentazione o dei tribunali.

Detto questo, sembra che ci troviamo di fronte a una nuova transizione, dall'Internet aperto del passato a un soggetto a più ampio controllo. Ma questo processo comporta i suoi rischi.

Sebbene vi siano ottime ragioni per una cooperazione internazionale, un tale approccio sembra improbabile nell'attuale clima di protezionismo e unilateralismo. Non è nemmeno chiaro se i Paesi riusciranno ad accordarsi su trattati per la messa al bando delle cyber-guerre. Anche se si trovasse una parvenza di cooperazione internazionale, gli attori non statali continuerebbero a comportarsi da *spoiler* o, peggio.

In questo contesto, sembra probabile che in larga misura saranno i singoli Stati ad avviare nuovi regolamenti, i quali dovranno rispondere a domande difficili. Chi è responsabile - e tenuto a rispondere - della sicurezza dei dati? Lo stato dovrebbe avere accesso ai dati degli utenti e a

L'OBIETTIVO

Servono accordi multilaterali che vietino attività distruttive come l'abuso di dati, contribuendo a preservare un'economia dinamica

quali scopi? Gli utenti potranno mantenere l'anonimato online?

Le risposte dei Paesi a tali domande variano ampiamente, a causa delle differenze fondamentali riguardo a valori, principi e strutture di governance. Ad esempio, in Cina, le autorità filtrano i contenuti ritenuti incompatibili con gli interessi dello stato; in Occidente, al contrario, non esiste un ente con un'autorità legittimata a filtrare i contenuti, tranne in casi estremi (ad esempio, incitamento all'odio e pornografia infantile). Anche nelle aree in cui sembra esserci un certo consenso - come l'inaccettabilità della disinformazione o l'intromissione straniera nei processi elettorali - non vi è accordo sui rimedi appropriati.

La mancanza di consenso o cooperazione potrebbe portare all'emergere di frontiere digitali nazionali, che non solo inibirebbero i flussi di dati e informazioni, ma ostacolerebbero anche gli scambi, le catene di approvvigionamento e gli investimenti transfrontalieri. Già, la maggior parte delle piattaforme tecnologiche

statunitensi non può operare in Cina, perché non possono o non vogliono accettare le regole delle autorità per quanto riguarda l'accesso dello stato ai dati e al controllo sui contenuti.

Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno impedito alla società cinese Huawei di investire in *startup* di software, per fornire apparecchiature di rete a operatori *wireless*, e (insieme a Zte) vendere telefoni cellulari nel mercato statunitense, a causa dei presunti legami dell'azienda al governo cinese. Sia Huawei che Zte sostengono che le loro attività sono puramente commerciali e che rispettano le regole ovunque operino, ma i funzionari statunitensi continuano a insistere sul fatto che le società rappresentano un rischio per la sicurezza.

Al contrario, quasi tutti i Paesi europei, incluso il Regno Unito, sono aperti nei confronti di Huawei e Zte, entrambi principali attori in Europa. Tuttavia, l'Europa sta creando le proprie barriere, con nuove regole su protezione dei dati e privacy che potrebbero ostacolare l'applicazione di apprendimento automatico. A differenza della Cina e degli Stati Uniti, l'Europa non è ancora sede di mega-piattaforme tipo quelle che stanno aprendo la strada a innovazioni di apprendimento automatico.

Con l'intera economia globale che diventa inestricabilmente legata a Internet e alle tecnologie digitali, regolamentazioni più forti divengono più importanti che mai. Ma se tali regolamentazioni risultano frammentate, goffe, pesanti, o incoerenti, le conseguenze per l'integrazione economica - e, a sua volta, per la prosperità - potrebbero essere gravi.

Prima che il mondo adotti soluzioni inefficaci o controproducenti, i responsabili delle politiche dovrebbero riflettere attentamente sul modo migliore per affrontare la regolamentazione. Se non è possibile accordarsi su ogni dettaglio, forse almeno lo è identificare una serie di principi condivisi che possono costituire la base di accordi multilaterali che vietino attività distruttive come l'abuso di dati, contribuendo così a preservare un'economia globale aperta.

Michael Spence, Premio Nobel per l'Economia 2001
Fred Hu, Presidente e fondatore
di Primavera Capital Group

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Ocse modifica e amplia i requisiti della stabile organizzazione

L'Ocse con la pubblicazione del documento «Additional guidance on the attribution of profits to permanent establishments» conclude di fatto i propri lavori sulla stabile organizzazione. Infatti, dopo avere modificato (e ampliato) il perimetro dei requisiti per l'individuazione dell'esistenza di una stabile organizzazione, con il documento pubblicato in data 22 marzo 2018 ha meglio definito le modalità con cui attribuire gli utili a essa spettanti.

Le ragioni di fornire ulteriori chiarimenti in merito all'attribuzione di utili alla stabile a supplemento del Report del 2010 sono due. Infatti, sia le citate modifiche circa la definizione di stabile organizzazione che l'esito dei lavori Beps sui prezzi di trasferimento (Action 8-10) hanno reso necessario che l'Ocse intervenisse con ulteriori linee guida per individuare quelli che sono definiti nel testo del documento «high-level general principles» volti a coordinare l'interazione tra tali diversi ambiti.

Il documento recentemente pubblicato è il risultato di ben due discussioni draft pubblicati dall'Ocse tra il 2016 ed il 2017, e si sviluppa mediante diversi esempi che analizzano l'applicazione dell'articolo 7 del Modello Ocse in presenza di determinate circostanze. Tra i temi di maggiore interesse che emergono dal documento ci sono senza dubbio le conclusioni relative al rapporto tra l'applicazione dell'articolo 7 (attribuzione dei redditi alla stabile organizzazione) e dell'articolo 9 (principio di libera concorrenza nel transfer pricing) del Modello Ocse.

L'Organizzazione, al paragrafo 34 del documento, afferma che l'ordine di applicazione dei citati articoli non dovrebbe influenzare l'allocation del reddito tra gli stati e pertanto ogni amministrazione finanziaria è libera di applicarli nell'ordine che ritiene più opportuno (purché in maniera coerente ed evitando il sorgere di una doppia imposizione). Nonostante le forti critiche ricevute nelle diverse consultazioni pubbliche, l'Ocse ha mantenuto il medesimo approccio già espresso nel Discussion draft del 2017 senza prendere una posizione netta sul tema.

Al fine di comprendere la rilevanza di tale aspetto sollevato, si pensi ad esempio ai casi (tutt'altro che infrequenti) in cui una società non residente operi in Italia mediante una società controllata in cui si annida una stabile organizzazione. La corretta attribuzione dei redditi alla stabile dovrebbe richiedere, in primo luogo, l'applicazione dell'arm's length principle al fine di determinare, dopo aver proceduto alla corretta delineazione della transazione, il reddito da attribuire alla casa madre e alla società controllata. Solo successivamente si dovrebbe poter attribuire l'eventuale ulteriore utile (o perdita) della casa madre alla stabile organizzazione occulta, attribuendo a quest'ultima anche i costi relativi ai servizi prestati dalla società controllata (precedentemente calcolati in base al valore normale). Come affermato dal paragrafo 34 del documento stesso, molti Stati ritengono più logico ed efficiente applicare prima l'articolo 9 e successivamente l'articolo 7.

La priorità dell'articolo 9 sul 7 sembra essere comunque riconosciuta in base a due elementi che emergono dal documento. In primo luogo, ai paragrafi 40 e 41 si afferma che qualora un rischio sia assunto dalla società controllata ai sensi dell'articolo 9, questo non può essere attribuito ad un'altra entità ai fini dell'articolo 7 (con ovvie conseguenze sul reddito ad essa attribuibile). Ne consegue l'opportunità di iniziare ogni analisi da una previa determinazione del reddito attribuibile alla controllata. Il secondo elemento emerge dai vari esempi nella descrizione del processo da seguire per l'attribuzione dei redditi alla stabile organizzazione. E' stato infatti aggiunto, rispetto alle precedenti versioni, un nuovo step in cui, dopo aver individuato l'esistenza della stabile organizzazione, si determina la remunerazione a valore normale della transazione tra soggetto non residente e società controllata residente. Solo nello step successivo all'analisi dei prezzi di trasferimento l'Ocse applica l'articolo 7 per determinare i profitti della stabile (cfr. paragrafi 49, 61, 73).

Si ricorda, che l'ordine di applicazione tra articolo 9 e 7 non è indifferente in stati come l'Italia, dove l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi costituisce un reato penalmente rilevante (al superamento di una soglia risibile di 50.000 euro), mentre l'infedele dichiarazione derivante da una rettificazione di transfer pricing comporta, a seguito della riforma del sistema sanzionatorio penal-tributario, un rischio penale limitato.

È importante infine evidenziare che è stato mantenuto il riferimen-



to alla stabile organizzazione con reddito prossimo o pari a zero (paragrafo 41). Ciò comporta che anche qualora si riscontrino i requisiti per la sussistenza di una stabile organizzazione, non ne consegue automaticamente l'attribuzione di utili ulteriori da sottoporre a tassazione nel paese della stabile organizzazione, ma il contribuente o l'amministrazione finanziaria dovrà verificare se sussistono le cosiddette significant people functions.

La conferma di tale conclusione emerge anche dall'aggiunta di un inciso all'esempio 2 del documento, che riguarda il caso del commissionario. Infatti, nella descrizione dei fatti, è stato specificato che il personale della società controllata residente svolge anche attività di gestione del magazzino e delle merci assumendosene i relativi rischi e qualificandosi pertanto come significant people functions. In assenza di tale aggiunta, l'Ocse si sarebbe vista costretta a giungere alle medesime conclusioni dell'esempio 1 del discussion draft del 2016, in cui si concludeva per la non attribuzione di redditi alla stabile organizzazione data l'assenza di significant people functions. Tale esempio deve essere considerato una guida soprattutto nel corso di verifiche in cui emerge una stabile organizzazione occulta derivante dalla conclusione di contratti per conto della società non residente. Infatti, non sempre ciò comporta un'automatica attribuzione di un reddito alla stabile organizzazione occulta.

*Gabriella Cappelleri
e Mirko Severi*

Schede Aedes, la scadenza non ferma il finanziamento

La scadenza del termine, prevista oggi, per la presentazione delle schede Aedes (Agibilità e danno nell'emergenza sismica) non pregiudica la possibilità di ricevere il finanziamento correlato. Il termine vale solo per i casi in cui sia stato già formalmente conferito a un tecnico abilitato l'incarico di provvedere alla redazione della scheda. Per i tecnici abilitati dal 1° aprile sarà possibile consegnare le schede e ricevere il finanziamento necessario. I chiarimenti in merito arrivano da una nota emanata dalla Commissaria per la ricostruzione post sisma del 2016 Paola De Micheli. La nota ha come obiettivo, appunto, quello di fornire dei chiarimenti in merito alla scadenza, prevista per oggi, per la presentazione delle schede Aedes da parte dei professionisti tecnici. Il termine non vale, quindi, per gli edifici danneggiati da eventi sismici i quali siano, però, stati già oggetto «di un sopralluogo e della predisposizione di scheda Fast ai sensi delle norme di protezione civile». In questo senso le schede potranno essere emanate anche dopo la scadenza del termine se, come detto, l'incarico non sia già stato affidato. Un secondo chiarimento riguarda «le possibili situazioni di difficoltà in cui potrebbero trovarsi i professionisti incaricati in relazione ai tempi lunghi incontrati per giurare le perizie in tribunale». Viene ricordato che, per ovviare a queste difficoltà, il professionista potrà avvalersi anche di un notaio, «essendo la relativa spesa rimborsabile in sede di liquidazione del compenso del professionista sulla base delle ordinanze commissariali in materia». Infine, viene spiegato che verranno esaminate singolarmente le varie situazioni per verificare se i ritardi e, quindi, il decorso del termine sia ascrivibile a responsabilità del professionista incaricato oppure a fattori estranei e indipendenti; in questo modo potrà essere evitata l'applicazione delle sanzioni ai professionisti e sarà consentito ai committenti incolpevoli di fruire, se possibile, «di una remissione in termini per il conferimento di nuovi incarichi professionali». Le schede Aedes vengono emesse da un professionista incaricato a seguito della dichiarazione di inagibilità di un edificio presentata dal sindaco.

Michele Damiani

